

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1711

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**
(CIAMPI)

e dal **Ministro dell'ambiente**
(SPINI)

di concerto col **Ministro del tesoro**
(BARUCCI)

col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**
(SPAVENTA)

col **Ministro della sanità**
(GARAVAGLIA)

col **Ministro per la funzione pubblica**
(CASSESE)

e col **Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
e per gli affari regionali**
(PALADIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1993

Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1993,
n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione
dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	5
Testo del decreto legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Dopo la decadenza del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, si è predisposto un testo completamente rinnovato per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), al fine di tener conto delle radicali modifiche apportate al decreto governativo, in occasione della discussione del disegno di legge di conversione, dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.

Il nuovo testo percorre una via mediana tra il decreto-legge originario, che limitava le competenze dell'ANPA alle attività delle unità sanitarie locali, e il testo approvato dalle Camere, che conferiva ad essa larghe attribuzioni tecnico-scientifiche in materia ambientale.

Si è cercato di rendere immediatamente operativa, almeno in parte, l'istituenda Agenzia, con la nomina di un responsabile, coadiuvato da almeno cinquanta unità di personale, in attesa dell'emanazione del regolamento di organizzazione che ne definisca le strutture necessarie per il suo funzionamento.

Le principali modifiche introdotte riguardano:

1) l'ampia definizione delle competenze spettanti, in via generale, all'Agenzia, rimandando, però, all'emanando regolamento la specificazione delle sue attribuzioni, la cui elencazione analitica aveva suscitato non pochi problemi pratici ed interpretativi;

2) l'elencazione dei suoi organi, con rinvio al regolamento per la loro organizzazione e funzionamento;

3) il passaggio, alla data di conversione del decreto-legge, del personale e dei mezzi dell'ENEA-DISP;

4) l'istituzione, demandata alle leggi regionali, di apposite strutture per lo svolgimento delle attività tecniche inerenti i controlli ambientali;

5) l'attribuzione alle province delle funzioni amministrative in materia di controllo ambientale;

6) la nomina provvisoria di un responsabile dell'Agenzia, coadiuvato da un congruo numero di personale comandato, per consentirne l'avvio delle attività.

Con tali modifiche si è cercato di razionalizzare il sistema strutturale e funzionale della nuova Agenzia, si da fornire alle Camere, in sede di conversione, un sicuro punto di riferimento.

Per quanto riguarda il funzionamento dell'ANPA, è previsto un contributo a carico dello Stato di lire 5.050 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.450 milioni annui a decorrere dal 1995, quale concorso al funzionamento dell'Agenzia.

Per quanto riguarda il funzionamento degli uffici e delle strutture regionali e provinciali, nessun onere deriva allo Stato in quanto esso avverrà nell'ambito della complessiva riorganizzazione dei servizi regionali, come precisato all'articolo 3, comma 1, lettera b).

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 6 del decreto-legge autorizza la complessiva spesa di lire 5.050 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.450 milioni annui a decorrere dal 1995 quale concorso dello Stato al funzionamento dell'ANPA.

Per quanto concerne il personale, tenuto conto che è prevista l'utilizzazione in misura preponderante di personale proveniente dagli enti e da altre amministrazioni pubbliche le cui dotazioni organiche verranno corrispondentemente ridotte, con conseguente invarianza degli oneri, le spese per le nuove assunzioni, cui si deve provvedere mediante concorsi pubblici, rivestono carattere residuale e resteranno comunque mantenute entro il limite delle somme autorizzate con il predetto articolo 6.

Nell'impossibilità di determinare, in via preventiva, le qualifiche funzionali ed il trattamento economico dei dipendenti dell'ANPA, si ritiene di destinare allo scopo un importo massimo che viene stimato in lire 2 miliardi per l'anno 1994 e in lire 4 miliardi annue a decorrere dal 1995.

Le disponibilità finanziarie rimanenti saranno utilizzate per far fronte alle necessarie spese di funzionamento dell'ANPA.

È appena il caso di precisare che l'articolo 4 non comporta alcun onere aggiuntivo in quanto nella prima fase di attuazione della nuova disciplina dei controlli ambientali le province si avvarranno del personale, delle strutture e delle correlative risorse finanziarie all'uopo già destinate dalle unità sanitarie locali, mentre successivamente le risorse finanziarie aggiuntive deriveranno dall'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, da determinare sulla base dei criteri di onnicomprensività.

Nessun onere deriva, poi, dall'articolo 3, che prevede l'istituzione di apposite strutture tecniche che, come precisato al comma 1, lettera *b)* dello stesso articolo, avverrà nell'ambito della complessiva riorganizzazione dei servizi regionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 agosto 1993, n. 274, e 2 ottobre 1993, n. 395.

Decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 4 dicembre 1993.

Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che, in esito al *referendum* popolare, sono state abrogate le disposizioni che affidavano alle unità sanitarie locali i controlli in materia ambientale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per evitare soluzione di continuità in materia di controlli ambientali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente)

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), cui sono attribuite le competenze riguardanti le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente, ivi comprese quelle in materia di tutela dall'inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177.

2. L'ANPA svolge attività di consulenza e di supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente nonché, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici, in collegamento con l'Agenzia europea per l'ambiente.

3. Restano ferme le competenze spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché al Servizio sanitario nazionale in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, di igiene e sanità pubblica.

4. L'ANPA ha personalità giuridica, è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

5. Sono organi dell'ANPA:

- a) il comitato amministrativo;
- b) il comitato scientifico;
- c) il direttore dell'Agenzia, che ne ha la legale rappresentanza;
- d) il collegio dei revisori.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le competenti commissioni parlamentari, sono disciplinati le attribuzioni, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, ivi comprese la determinazione della dotazione organica e la tabella di equiparazione fra le posizioni funzionali del personale rivestite presso le amministrazioni di provenienza e quelle dell'Agenzia stessa.

Articolo 2.

(Personale dell'ANPA)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), il relativo personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all'ANPA.

2. Alla copertura dell'organico si provvede nell'ordine:

- a) mediante l'inquadramento del personale trasferito ai sensi del comma 1;
- b) mediante le procedure di mobilità e concorsuali di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- c) mediante l'inquadramento a domanda, d'intesa con le amministrazioni vigilanti e di appartenenza, di un numero massimo di duecento unità di personale dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle unità sanitarie locali, di altre amministrazioni pubbliche, nonché dell'ENEA, con corrispondente riduzione dell'organico delle amministrazioni e degli enti di provenienza.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale inquadrato nei ruoli organici dell'ANPA, ai sensi del comma 2, è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento alla data dell'inquadramento. Il relativo onere è a carico degli enti di provenienza. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta e d'intesa con le amministrazioni competenti, sono disciplinati i conseguenti rapporti finanziari, nonché, ove del caso, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il personale dell'ANPA e delle strutture tecniche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nell'espletamento delle funzioni di cui al presente decreto, può accedere agli impianti e alle sedi di attività, nonché richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari.

Articolo 3.

(Organizzazione territoriale dei servizi di controllo ambientale)

1. Le regioni provvedono con proprie leggi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) all'istituzione di strutture tecniche, operanti di norma su base provinciale, attribuendo ad esse compiti, dotazioni tecniche, personale e risorse finanziarie nell'ambito della complessiva riorganizzazione dei servizi regionali;

b) all'organica ricomposizione in capo alle province delle funzioni amministrative in materia ambientale di cui agli articoli 3 e 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Le strutture tecniche di cui al comma 1, lettera a), svolgono anche attività di consulenza e di supporto tecnico dell'ANPA, tramite apposite convenzioni.

3. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono attribuite alle province, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni amministrative di controllo ambientale, ferme restando le vigenti disposizioni delle leggi statali, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assegnano le medesime funzioni o parte di esse alla regione o alla provincia autonoma e fatto salvo l'esercizio della potestà legislativa regionale di cui all'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990.

4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, le strutture tecniche di cui al comma 1, lettera a), sono poste alle dipendenze funzionali delle province, secondo i criteri stabiliti in base ad apposite convenzioni stipulate con le regioni.

Articolo 4.

(Disciplina provvisoria dei controlli ambientali)

1. In attesa delle leggi regionali previste dall'articolo 3, le province esercitano le funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177, prima di competenza delle unità sanitarie locali, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione e dei competenti servizi delle unità sanitarie locali.

Articolo 5.

(Disposizioni transitorie)

1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 6, per consentire l'avvio dell'organizzazione e dell'attività dell'ANPA, il Ministro dell'ambiente può avvalersi, fino al 31 dicembre 1994, di un contingente di personale di non oltre cinquanta unità, in servizio presso l'ENEA-DISP o altre amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), ivi compreso il personale di ruolo del Ministero dell'ambiente, da collocare in posizione di comando fino alla stessa data.

2. Il Ministro dell'ambiente nomina un responsabile dell'Agenzia.

Articolo 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANPA e per l'esercizio delle sue competenze, oltre alle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 1, è assegnato all'Agenzia un contributo dello Stato di lire 5.050 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.450 milioni annui a decorrere dal 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1993-95 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Articolo 8.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - SPINI - BARUCCI - SPAVENTA
GARAVAGLIA - CASSESE - PALADIN

Visto, il Guardasigilli: CONSO